



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"LA NUOVA DIRETTIVA SULLA DIGITALIZZAZIONE DEL
DIRITTO SOCIETARIO"

RELATORE:

PROF.SSA CLAUDIA SANDEI

LAUREANDA: MARTINA SQUARCINA

MATRICOLA N.: 1138940

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

“Il/La candidato/a, sottoponendo il presente lavoro, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il lavoro è originale e che non è stato sottoposto, in tutto o in parte, dal/dalla candidato/a o da altri soggetti, in altre Università italiane o straniere ai fini del conseguimento di un titolo accademico. Il/La candidato/a dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati ai fini della predisposizione dell’elaborato sono stati opportunamente citati nel testo e riportati nella sezione finale “Riferimenti bibliografici” e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l’esplicito richiamo al documento originale.”

INDICE

Introduzione	4
Capitolo 1: Verso un diritto societario unico e digitale	6
1.1: Origine del provvedimento.....	6
1.2: Scopo del provvedimento.....	8
Capitolo 2: L’impatto sul diritto nazionale italiano	12
2.1: La costituzione di SRL.....	12
2.2: Il caso delle start up innovative.....	21
Capitolo 3: L’efficacia della Direttiva	25
Conclusioni	30
Riferimenti bibliografici e sitografia	32
Ringraziamenti	38

INTRODUZIONE

L'Unione europea ha deciso di rivedere le norme del proprio diritto societario affinché possano considerarsi al passo con l'era digitale. Nel nostro territorio europeo composto da circa 24 Milioni di PMI è necessaria infatti la creazione di un mercato unico e digitale per permettere che «Le imprese operino in un contesto giuridico e amministrativo propizio alla crescita e, nel contempo, idoneo a far fronte alle nuove sfide economiche e sociali» in un mondo globalizzato e digitale, «Per perseguire obiettivi quali la promozione della crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'attrazione di investimenti verso l'Unione»¹. La digitalizzazione è considerata un fattore chiave dell'integrazione europea²; ciò lascia intendere che non sia possibile giungere a un'armonia tra i 28 Paesi senza passare per l'ammodernamento del diritto societario. Con la Direttiva 1151/2019 presa in esame l'Unione europea si prefigge di raggiungere tali obiettivi favorendo l'utilizzo di strumenti e processi digitali per la costituzione delle società e la registrazione delle succursali.

Nel **I Capitolo** il presente elaborato esamina quindi la Direttiva (UE) 2019/1151 nella sua interezza. Partendo dalle origini della digitalizzazione nel diritto societario, la Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo viene poi contestualizzata. Successivamente ne viene analizzato il contenuto in tutti i suoi punti, mostrando tutt'ora cosa possono e cosa devono fare gli Stati membri.

Il **II Capitolo** presenta come è stata recepita in Italia la Direttiva, ovvero come è disciplinata la costituzione di una società a responsabilità limitata sia ordinaria, che semplificata, che innovativa. Viene analizzata la fase di costituzione della società ovvero le procedure che devono essere adottate, sia che esse vengano svolte in forma cartacea che elettronica mediante gli strumenti e i processi digitali messi a disposizione dal nostro legislatore. L'Italia si trova ancora in una fase di transizione in questo processo di digitalizzazione: la disciplina presenta delle lacune e in alcuni punti si mostra contrastante. L'elaborato infatti, analizza la figura del notaio mettendo in luce come la sua attività di autenticazione delle firme e di controllo di

¹ Proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, del 25 Aprile 2018, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali, considerando n° 3

² Moeslein Florian, *Back to the digital future? On the EU company law package's approach to digitalization*, European company law journal 16, 2019

legalità sia stata messa in discussione più volte con l'avvento dell'era digitale, nonostante esso sia considerato un pubblico ufficiale di grande rilevanza nel nostro sistema societario.

Egli costituisce ancora oggi una figura predominante: il suo ruolo infatti viene meno solo nel caso di costituzione di start up innovative e nel caso di atto pubblico elettronico di trasferimento di quote di s.r.l. Accantonare o addirittura eliminare la figura di tale pubblico ufficiale costituirebbe una "rivoluzione copernicana" poiché è profondamente radicata nella nostra cultura l'abitudine di recarsi dal notaio anche per la formazione di atti di cui non vi è necessità. L'Italia è infatti uno dei Paesi dell'Unione europea con il più alto numero di studi notarili per numero di abitanti a indicare il livello di burocratizzazione della vita sociale. Ciò comporta spesso un aggravio di costi per il cittadino e un peso della burocrazia diventato per certi versi anacronistico nell'era digitale. La disciplina della costituzione delle società in modo digitale si presta ad essere considerata come un enigma, la cui risoluzione richiede grandi capacità di interpretazione. Nonostante lo scopo della Direttiva sia quello di semplificare tale processo rendendone possibile lo svolgimento interamente online, nel nostro Paese il notaio elimina quindi la possibilità che digitale significhi *diretto*.

Il secondo sotto-capitolo si sofferma sulle start up innovative poiché una forma di s.r.l. molto diffusa nel nostro territorio, la cui costituzione viene svolta interamente online già dal 2016.

Il **III Capitolo**, da ultimo, pone una riflessione nel complesso sulla Direttiva in esame evidenziando come essa necessiti di essere rivista e rivalutata. Infatti, nonostante essa abbia portato a risparmi in termini di costi e tempo ad oggi non è ancora in grado di creare un mercato unico e digitale tra i 28 Paesi dell'Unione europea.

CAPITOLO 1: VERSO UN DIRITTO SOCIETARIO UNICO E “DIGITALE”

1.1 ORIGINE DEL PROVVEDIMENTO

La Direttiva 2019/1151³, collocata in un quadro normativo molto ampio, è frutto di lunghe riflessioni ed esperimenti da parte del Parlamento e della Commissione europea. Grazie a tale Direttiva comunitaria, riguardante l'utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, pubblicata l'11 luglio 2019 nella G.U., l'Unione Europea si avvia verso un diritto societario unico e “digitale”. Il nuovo provvedimento normativo, modificante la precedente Direttiva (UE) 2017/1132, pone infatti le basi non solo per la modernizzazione della pubblica amministrazione, ma anche per la creazione di un diritto europeo uniforme in grado di realizzare la libertà d'impresa, diritto fondamentale sancito dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

I primi tentativi di introduzione della digitalizzazione nel diritto societario risalgono al 2002. La Direttiva (CE) 2002/58⁴ aveva infatti innovato le modalità di conservazione e pubblicazione delle informazioni disponibili sui registri delle imprese prevedendo che dovessero essere utilizzati strumenti elettronici.

Nel 2014 poi, veniva introdotta una nuova iniziativa varata dalla Commissione europea: la proposta di Direttiva sulla c.d. *Societas Unius Personae* (SUP). Essa, a sua volta, trae origine dalla *Societas Privata Europea* (SPE). La Direttiva si poneva come obiettivo quello di consentire che la procedura di registrazione per le s.r.l. unipersonali di nuova costituzione potesse essere espletata elettronicamente in tutti i suoi elementi e che la costituzione potesse avvenire mediante l'utilizzo di un modello uniforme di atto costitutivo identico in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. La procedura svolta telematicamente a distanza, senza mediazione di certificazione pubblica e di presenza fisica dinanzi a un'autorità nazionale, si presentava estremamente pericolosa e in contrasto con le norme antiriciclaggio, tanto da essere ritirata dal legislatore dopo svariati anni di discussione su diversi aspetti della stessa.

³ Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Giugno 2019, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali

⁴ Direttiva (CE) 2002/58 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

Venendo ad oggi, il 25 Aprile 2018 la Commissione europea ha presentato due proposte di Direttiva (il c.d. *Company law Package*) portanti modifica della Direttiva (UE) 2017/1132: la prima riguardante l'utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, la seconda concernente operazioni transfrontaliere delle società quali fusioni, scissioni e trasformazioni. Si è raggiunto poi un accordo politico sul testo delle due Direttive con seguente approvazione formale della Direttiva 2019/1151. La cornice normativa di riferimento è rappresentata da una parte dalle comunicazioni della Commissione "*Strategia per il mercato unico digitale in Europa*" e, dall'altra, dal "*Piano d'azione dell'UE per l'e-government 2016-2020: accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione*", volto a eliminare le barriere digitali esistenti che ostacolano la realizzazione del mercato unico digitale, e a evitare l'ulteriore frammentazione nel contesto della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. La Direttiva 2019/1151 pone inoltre le sue basi nella dichiarazione di Tallinn⁵ riguardante l'e-government, varata il 6 Ottobre 2017, e nel Regolamento (UE) 2018/1724⁶ artefice dello sportello digitale unico. Con il primo gli Stati membri si impegnano ad accelerare la diffusione in tutta l'Unione europea dei mezzi di identificazione elettronica, mentre, grazie al secondo provvedimento si va offrendo ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti nel mercato interno. La Direttiva 2019/1151 è frutto quindi di lunghe riflessioni su temi che da anni sono nell'agenda del legislatore ma che hanno sempre incontrato difficoltà nell'iter di approvazione.

⁵ Tallinn Declaration on eGovernment, 6 Ottobre 2017

⁶ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 Ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

1.2 SCOPO DEL PROVVEDIMENTO

Nel territorio europeo composto da circa 24 milioni di imprese di cui il 98-99% di piccole medie dimensioni (PMI), si può notare come nell'ultimo periodo un numero sempre crescente delle stesse si sia avvalso, nel corso dell'esercizio della sua attività di strumenti digitali, necessari nelle interazioni con le autorità pubbliche. Alcuni Stati membri come Danimarca e Portogallo dimostrano essere all'avanguardia: offrono infatti strumenti e processi per consentire che talune procedure vengano svolte interamente online; altri Stati come Germania e Francia invece rimangono più arretrati poiché non dispongono ancora di strumenti per affrontare interamente in modo digitale le varie fasi di vita della società.

La Direttiva nasce proprio dalla consapevolezza dell'esistenza di considerevoli discrasie tra gli Stati membri. Tali problemi riguardanti l'utilizzo di strumenti on line e di servizi di eGovernment da una parte e la pesantezza della burocrazia, che non permette una sostenuta competizione con i paesi oltreoceano, dall'altra, hanno mosso il legislatore nel definire soluzioni volte ad attenuare le differenze tra i diversi Stati membri.

In un territorio composto da ben 28 diversi diritti societari nazionali, l'unione Europea, con la presente Direttiva si prefigge quindi la creazione di un mercato interno unico e competitivo in grado di affrontare le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione mediante procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.

In particolare, la Direttiva 2019/1151 indica che gli Stati membri devono impegnarsi affinché la costituzione delle società possa essere completamente svolta online, senza che le parti debbano fisicamente presentarsi di fronte a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione della società. Tale direttiva non deve obbligare le imprese a utilizzare le siffatte procedure online: spetta ad esse decidere se renderle obbligatorie tutte o solo talune. I membri dell'Unione si occuperanno poi di indicare le modalità di costituzione online, le norme relative all'uso dei modelli e dei documenti richieste per la costituzione di una società. Viene assicurato che tali informazioni e documenti possano essere presentati in formato elettronico.

Va sottolineato però che la presente Direttiva ha portata limitata, nel senso che gli Stati membri devono garantire la costituzione online solo delle società indicate nell'allegato II bis della

direttiva quali, per l'Italia, le società a responsabilità limitata e semplificata, con facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di società di capitale.

L'articolo 13 *nonies* prosegue indicando come gli Stati membri debbano mettere a disposizione, per i tipi di società elencati nell'allegato II bis, i modelli per la costituzione delle società sui portali o sui siti web consultabili attraverso lo sportello unico digitale. I modelli saranno forniti «in almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea ampiamente compresa dalla maggior parte degli utenti transfrontalieri».⁷

Gli Stati si impegnano ad assicurare che la costituzione online sia completata entro cinque giorni lavorativi, laddove la società sia costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli online oppure dieci giorni lavorativi negli altri casi, a decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di eventi espressamente indicata (la data di adempimento di tutte le formalità richieste per la costituzione online, la data del pagamento di una commissione di registrazione, il pagamento del capitale sociale in contanti, etc.).

In casi eccezionali di interesse pubblico come usurpazione, abusi o alterazione della personalità gli Stati membri possono esigere la presenza fisica del richiedente dinanzi a «qualsiasi autorità o a qualsiasi persona od organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualsiasi aspetto della costituzione online di una società»⁸. Tuttavia, per non vanificare la portata innovativa della direttiva in commento, la presenza fisica non deve essere richiesta in modo sistematico ma solo caso per caso. Alle autorità, persone o organismi competenti deve essere consentito di verificare se tutte le condizioni prescritte per la costituzione della società, oltre alla capacità giuridica, legittimità e identità, siano soddisfatte. Tali controlli possono essere effettuati mediante videoconferenze o altri mezzi online che contemplano una connessione audiovisiva in tempo reale.

Per garantire maggiore sicurezza e trasparenza, la direttiva prevede che i richiedenti vengano riconosciuti come cittadini dell'Unione europea attraverso mezzi di identificazione elettronica predisposti dalla Raccomandazione (UE) n° 914 del 2014⁹. Per l'Italia, l'autenticazione elettronica, oltre ai canali di accesso attraverso le Carte di identificazione elettronica (Carta d'identità elettronica), è possibile mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), che

⁷ Direttiva (UE) 2019/1151, art. 13 *nonies*, comma 3°

⁸ Direttiva (UE) 2019/1151, art. 13 *octies*, comma 8°

⁹ Raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione dell'8 Giugno 2015 relativa a un programma di reinsediamento europeo

nasce con ambizioni europee ai fini del mutuo riconoscimento dei sistemi di autenticazione comunitari.

La società “telematica” una volta costituita è iscritta presso il Registro delle imprese. L’articolo 16 indica poi che «In ciascun Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio e presso il registro delle imprese (“registro”) per ogni società iscritta»¹⁰. Tutti i documenti e le informazioni devono essere inseriti in formato elettronico. Nel caso siano stati registrati su supporto cartaceo devono essere convertiti in quello elettronico nel più breve tempo possibile.

Per promuovere la fiducia nelle transazioni commerciali e per migliorare l’accessibilità alle informazioni messe a disposizione gratuitamente dalle società, con il recepimento di tale Direttiva va sviluppandosi il sistema dei registri interconnessi (*Business Registers Interconnection System – BRIS*). Istituito grazie alla Direttiva (UE) 2017/1132 tale sistema obbliga tutti gli Stati dell’Unione a parteciparvi connettendo il proprio registro nazionale alla piattaforma centrale europea (ECP). Il BRIS rende possibile l’applicazione del principio “una tantum”: ai cittadini e alle imprese viene chiesto di fornire una sola volta le stesse informazioni a una pubblica amministrazione, la quale può quindi riutilizzarle sia a livello nazionale che transfrontaliero.

Per essere identificate inequivocabilmente nella comunicazione tra registri interconnessi gli Stati membri attribuiscono a ciascuna società un identificativo unico europeo (“EUID”).

Gli Stati membri garantiscono che la procedura telematica possa essere applicata anche alle succursali che intendano stabilirsi in uno Stato diverso da quello in cui è ubicata la sede della società. In particolare, nel caso di chiusura di succursali, il registro dello Stato membro in cui è registrata la succursale deve informare mediante il BRIS il registro dello Stato membro in cui è iscritta la società che la succursale è stata chiusa e depennata dal registro. Risulta così possibile verificare le informazioni sulle succursali mediante l’interconnessione dei registri.

I recepenti garantiscono poi che la procedura di registrazione online sia effettuata in un tempo non superiore a 10 giorni lavorativi a decorrere dall’adempimento di tutte le formalità.

La direttiva procede all’articolo 13 *decies* con la nomina degli amministratori: «Gli Stati membri garantiscono di predisporre norme per l’interdizione degli amministratori»¹¹ e, attraverso i registri interconnessi, possono fornire informazioni agli Stati richiedenti riguardo

¹⁰ Direttiva (UE) 2019/1151, art. 16, comma 1°

¹¹ Direttiva (UE) 2019/1151, art. 13 *decies*, comma 1°

l'interdizione degli stessi. La disposizione in argomento, dunque, deve essere coordinata con la disciplina di diritto nazionale, ovvero l'art. 2382 c.c. per cui non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Poiché la direttiva si prefigge di tagliare i costi di costituzione per le imprese, si evidenzia come l'articolo 19 indichi che «gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni (...) non siano superiori ai costi amministrativi, ivi i costi compresi dello sviluppo e della manutenzione dei registri»¹². Gli Stati membri si impegnano affinché talune informazioni siano rese disponibili gratuitamente dalle imprese, e affinché le norme in materia di oneri siano trasparenti e applicate non in modo discriminatorio.

Infine, l'intento del legislatore può essere più agilmente perseguito con l'utilizzo dello sportello digitale unico (*Single Digital Gateway*) per la messa a disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza relativi al funzionamento del mercato interno. Istituito dal Regolamento (UE) 2018/1724 tale sportello, chiamato "*Your Europe*", favorirà le interazioni tra cittadini e imprese, da un lato, e autorità competenti dall'altro, agevolando l'attività giornaliera degli utenti riducendo al minimo gli ostacoli del mercato interno.

Rimane inteso che, trattandosi di una Direttiva, la disciplina europea deve essere necessariamente oggetto di recepimento a livello nazionale e, pertanto, la corretta applicazione è demandata ai singoli Stati membri; si dovrà attendere il termine del 1° Agosto 2021 per vedere come concretamente verrà disciplinata in Italia la costituzione online delle s.r.l. e s.r.l.s.

¹² Direttiva (UE) 2019/1151, art. 19, comma 1°

CAPITOLO 2: L'IMPATTO SUL DIRITTO NAZIONALE ITALIANO

2.1 LA COSTITUZIONE DI S.R.L.

In Italia, in numero di imprese che nascono annualmente è elevato e ciò viene confermato dal tasso di crescita che si attesta infatti intorno al 7,7%. Secondo i dati dell'Istat¹³ si può notare come la forma giuridica preferita sia quella della società a responsabilità limitata: su un totale di 4 397 623 società, 885707 sono costituite in forma di s.r.l.

Ma da cosa deriva il successo di questo tipo di società?

La società a responsabilità limitata consente di usufruire di una serie di vantaggi per chi non se la sente di rischiare per i debiti che potrebbero derivare dallo svolgimento dell'attività e di assumere una responsabilità illimitata e solidale col patrimonio sociale, come avviene invece con le società di persone come la s.n.c. La s.r.l. è una società di capitali e, come tale, è dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che essa – e solo essa (non anche i soci) – risponde per i suoi debiti, contratti nell'esercizio dell'attività sociale, e ne risponde solo con il suo patrimonio (quindi con il capitale sottoscritto, anche se non ancora versato per intero; con i beni presenti, con i crediti verso terzi, ecc.). La responsabilità dei soci, pertanto, è limitata ai conferimenti ed essi non possono in alcun modo essere chiamati a rispondere dei debiti della società.

Tra l'altro, oggi la s.r.l. può essere costituita con un capitale minimo di 1 euro, e non più di 10.000 euro. Quando essa ha un capitale inferiore a tale somma, la legge prevede che i conferimenti possano avvenire solo in denaro e che debbano essere versati per intero ai soggetti designati quali amministratori. Non sono quindi ammessi i conferimenti in natura e non è sufficiente il versamento del 25% del capitale sottoscritto.

Grazie alla Direttiva presa in esame, le parti che desiderano avviare una s.r.l. in Italia possono optare tra due diversi procedimenti. Il primo, ovvero quello tradizionale, prevede la costituzione della società in forma cartacea di fronte a un notaio, il quale autenticherà le firme e opererà i dovuti controlli di legalità; il secondo, invece, può essere svolto mediante l'utilizzo di strumenti e processi digitali e a sua volta sarà differente in base al tipo di società che si intende costituire.

¹³ Dati aggiornati a Luglio 2019

Le parti interessate che desiderano creare una s.r.l. ordinaria dovranno seguire un processo digitale che prevede l'intervento del notaio; i soggetti interessati invece alla costituzione di una start up innovativa in forma di società a responsabilità limitata (vedi capitolo 2.2) potranno optare per un procedimento interamente online. È possibile anche la costituzione di una s.r.l. semplificata attraverso il medesimo procedimento telematico ma essa viene fortemente sconsigliata.

La s.r.l. semplificata (conosciuta anche come s.r.l.s.) è un tipo di società a responsabilità limitata introdotta nell'ordinamento italiano dall'art. 2436-*bis* c.c. aggiunto ad opera dell'art. 3 del Decreto Legge "Liberalizzazioni" del 24 Gennaio 2012 n. 1. Questa tipologia societaria era nata con la finalità di agevolare l'imprenditoria nel nostro Paese grazie alla particolare caratteristica di potersi costituire con un capitale minimo pari a 1 euro. Tuttavia tale caratteristica, è stata successivamente estesa a tutte le tipologie di s.r.l., inclusa quella innovativa e ordinaria rendendo la costituzione di tale società una pratica obsoleta a causa anche dei numerosi vincoli che deve affrontare. Il capitale massimo per la s.r.l. semplificata è di 9.999 euro. Un eventuale aumento di capitale oltre detta soglia porterebbe a una trasformazione della società in s.r.l. ordinaria e determinerebbe quindi una spesa di denaro per i nuovi atti notarili. Tale società deve essere costituita tramite atto pubblico, richiedendo quindi di comparire di fronte al notaio. Inoltre l'atto costitutivo consiste in un modello standard tipizzato non modificabile dalle parti, che esclude quindi la possibilità di inserire eventuali clausole personalizzate. Tutto ciò porta solitamente le parti a preferire la costituzione di altro tipo di società.

Il nostro ordinamento prevede la messa a disposizione di strumenti digitali per la costituzione online delle società a responsabilità limitata in alternativa al procedimento cartaceo. I sottoscrittori attraverso le piattaforme digitali preposte, dapprima si occupano di stilare gli articoli dell'atto costitutivo, il quale verrà poi sottoscritto per atto pubblico davanti a un notaio che autenticherà le firme autografe o digitali dei contraenti a seconda della tipologia da esse adottata; Successivamente le parti procederanno alla registrazione della s.r.l. elettronicamente attraverso il sistema *ComUnica* a condizione che le parti siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), username e password del Registro delle imprese e di una carta o USB per la firma digitale autenticata.

In Italia sono presenti diverse piattaforme digitali per la creazione online di società a responsabilità limitata, come per esempio *Iubenda* o *LexDo.it*. Si tratta di siti web che offrono

assistenza per tutto il tempo del processo di registrazione della società da parte di un team legale specializzato, il quale si occuperà non solo di fornire ai sottoscrittori la firma digitale e la PEC, ma anche di inviare tutta la documentazione al Registro delle Imprese, di aprire la Partita IVA e effettuare gli adempimenti successivi. In questo modo sarà possibile per le parti un risparmio di denaro e di tempo, non dovendo risolvere problematiche che potrebbero insorgere se un soggetto con medie conoscenze redigesse da sé lo l'atto costitutivo della società.

Gli strumenti digitali sono inoltre disponibili per la presentazione e pubblicazione delle informazioni riguardanti un'impresa. Attraverso *Telemaco* infatti le parti possono procedere all'invio del bilancio annuale e possono consultare ed estrarre documenti ufficiali del Registro delle Imprese¹⁴. Messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, tale piattaforma, permette di consultare le visure ordinarie e storiche, i bilanci delle società, gli atti di tutte le imprese, e di ottenere in pochi secondi le principali informazioni legali, economiche ed amministrative. È possibile inoltre conoscere la storia dei passaggi di proprietà, le sedi e i soci attuali e del passato, gli amministratori e le persone che hanno o hanno avuto una carica nell'impresa.

Per quanto concerne la pubblicazione delle informazioni questa può avvenire attraverso il sito del Registro delle Imprese senza che sia richiesto l'intervento di un notaio o altro professionista.

Come si può rilevare da quanto appena esposto, digitale non significa *diretto*: la figura del notaio rimane infatti al centro del processo di costituzione delle società. Il considerando n.º 9 della Direttiva asserisce che: «Per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario è importante consentire loro una certa flessibilità per quanto riguarda il modo in cui garantiscono un sistema di costituzione delle società, registrazione delle succursali e presentazione di documenti e informazioni interamente online, anche relativamente al ruolo di notai o avvocati in qualsiasi fase delle procedure online»¹⁵, ammettendo quindi l'intervento della figura professionale del notaio nel processo. In Italia tale pubblico ufficiale è essenziale nella creazione di società di capitali. L'articolo 2463 c.c. asserisce che «L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico» il quale, a norma dell'art 2699 c.c. è «Il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato». Considerato come un certificatore di fatti, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo si occupa di provare l'autenticità delle firme, di indagare la volontà delle parti e di operare un controllo di legalità, nonché di verificare che

¹⁴ Fonte: <https://www.registroimprese.it/telemaco>

¹⁵ Direttiva 2019/1151, considerando n.º 9

il contenuto dell'atto rispetti la legge, l'ordine pubblico e il buon costume. Il suo ruolo è molto rilevante, infatti in qualità di pubblico ufficiale lo Stato gli affida il potere di attribuire pubblica fede, cioè il valore di prova legale, agli atti che stipula.

Con il D. Lgs. 2 Luglio 2010 n. 110¹⁶, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 Luglio 2010, n. 166, il Consiglio dei Ministri su proposta del Guardasigilli ha definitivamente introdotto il c.d. atto pubblico elettronico. Il Decreto, portante modifica della Legge n. 89 del 1913¹⁷ (così detta "Legge notarile"), disciplina la possibilità per il notaio di redigere atti pubblici in formato elettronico, ovvero atti scritti su un supporto magnetico quale un computer, in *bits*, vale a dire caratteri digitali. Mentre nel caso dell'atto costitutivo redatto in forma cartacea il compito del notaio è evidente nel caso di atto pubblico elettronico la sua funzione è stata più volte messa in discussione.

La funzione del notaio, quale certificatore di fatti, potrebbe essere eliminata mediante l'adozione di uno strumento particolarmente evoluto in grado di dare certezza della paternità della dichiarazione come ad esempio la *firma digitale*. Essa infatti viene definita dall'articolo 1 del CAD come «un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici». Il vero problema, però, risiede nel fatto che, a differenza della firma autografa che viene prodotta dal soggetto mediante l'utilizzo del proprio corpo, la firma digitale si avvale di uno strumento (ad esempio una smart card) estraneo al soggetto, che può essere quindi utilizzato anche da chi non ne è vero titolare. «La verifica informatica della firma digitale consente di risalire all'identità del suo titolare, mentre nulla dice sull'identità di colui che materialmente ha apposto la firma» asserisce Sandei¹⁸. Attualmente nonostante l'articolo 32 del CAD indichi che «Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri», non è fisicamente impossibile che una persona diversa dal notaio utilizzi la smart card rilasciata dal CNN, se in

¹⁶ Decreto legislativo n.110 del 2 Luglio 2010, relativo a disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'art. 65 L. 18 Giugno 2009, n. 69

¹⁷ Legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili

¹⁸ SANDEI, C., *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove Leggi civili commentate*, 2011, p.473

possessione del codice numerico che ne consente l'attivazione (PIN). Va tenuto conto che una volta redatto da un soggetto non titolare della firma digitale, l'atto pubblico falso appare formalmente indistinguibile da quello autentico. Per soccombere a tale problema il legislatore ha previsto quindi l'intervento del notaio per l'autenticazione delle firme ed è proprio qui che si conferma l'importanza della sua funzione. Mediante la procedura digitale infatti il notaio redige l'atto direttamente dal computer e attraverso tale dispositivo ne dà lettura alle parti. Dopo aver letto l'atto «Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa» (art. 52 *bis*, comma 1° l.n.). Assicurata la validità dei certificati di firma utilizzati dai sottoscrittori «il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza» (art. 52 *bis*, comma 2°, l.n.). Da questo momento l'atto si considera chiuso definitivamente e nemmeno il notaio potrà più modificarlo. L'articolo 47 della legge notarile sottolinea poi che «L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni. [Inoltre] il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto».

Gli strumenti di firma, che contengono determinate informazioni (come per es. l'identità personale e l'iscrizione nel ruolo notarile del titolare della firma) sono basate su certificati qualificati rilasciati dal Consiglio Nazionale del Notariato. Essi valgono per un determinato periodo di tempo, allo scadere del quale l'atto diviene privo di data certa (e in generale della sua efficacia privilegiata) andando eventualmente ad inficiare anche sulla validità delle firme digitali delle parti. Spetta al notaio anche il compito di estendere la validità dell'atto informatico mediante apposizione di successive marche temporali, che altro non sono che firme elettroniche con riferimento temporale che ri-criptano e conservano integro il documento.

L'intervento del notaio quale autenticatore di firme è stato messo in discussione anche con riferimento all'atto elettronico di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. Grazie all'art. 36 comma 1 *bis* D.L. n° 112/2008¹⁹ convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 “L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio

¹⁹ Decreto legge n. 112 del 25 Giugno 2008 coordinato con la Legge di conversione n.133, 6 Agosto 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000 n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo". La norma si limita a chiedere che l'atto redatto su supporto informatico sia firmato digitalmente, ma non viene specificato se la firma debba essere autenticata oppure no²⁰.

L'ambiguità del testo della novella sopra citata ha portato allo sviluppo di un acceso dibattito che ha visto schierarsi da una parte il Consiglio nazionale del Notariato e dall'altra l'Ordine dei Dottori commercialisti. I primi sostenitori di una tesi conservativa, asserivano che il comma 1° *bis* non facesse venire meno la necessità della firma autenticata; i secondi invece, sostenitori della tesi alternativa ritenevano che, nel caso di documento redatto in forma elettronica, non ci fosse bisogno della firma digitale autenticata. Va ricordato quindi che l'art 25 CAD indica che «si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;[Inoltre] l'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico». Analizzando il testo rimane dubbio se sia quindi necessario l'intervento del notaio per l'autenticazione delle firme oppure no; di certo «Se il legislatore avesse voluto questo effetto [di deroga al principio di autenticità], lo avrebbe sancito espressamente»²¹.

La figura del notaio è inoltre rilevante poiché ad esso spetta il dovere di effettuare i controlli di legalità sulle parti al fine di rendere efficace la lotta controllo le attività illecite, per contrastare furti di identità e riciclaggio di denaro, attività di più facile diffusione se si utilizzassero procedure di costituzione delle società interamente telematiche. Il suo compito è quello di

²⁰SANDEI, *L'atto informatico di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l.: addio certezza*, in *Le nuove Leggi civili commentate*, 2009, p.405

²¹ MACCARONE E., e PETRELLI, P., *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Notariato*, 2008, p.536

accertare l'identità personale delle parti che intervengono nell'atto e la loro capacità di compierlo attraverso la verifica del regime patrimoniale tra i coniugi (comunione legale dei beni o separazione), della legittimazione ad intervenire, in caso di stranieri, minori, interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno, ecc. Ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio deve provvedere all'identificazione della clientela, del titolare effettivo dell'operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all'UIF, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. Tutto ciò seguendo quindi la disciplina dettata dal considerando n. 20 della Direttiva 2019/1151, il quale suggerisce che: «Al fine di contrastare le frodi e la manomissione dei dati delle società e di fornire garanzie dell'affidabilità e dell'attendibilità dei documenti e delle informazioni contenuti nei registri nazionali, le disposizioni riguardanti le procedure di cui alla presente direttiva, dovrebbero prevedere anche controlli dell'identità e della capacità giuridica delle persone che intendono costituire una società o registrare una succursale o presentare documenti o informazioni. Tali controlli potrebbero far parte del controllo di legalità richiesto da alcuni Stati membri»²² e, continua il considerando n. 22, «Possono includere, tra l'altro, videoconferenze o altri mezzi online che contemplano una connessione audiovisiva in tempo reale».

La normativa si presenta alquanto dubbia e contrastante. Appare difficile pensare all'utilizzo di videoconferenze o strumenti del medesimo genere per effettuare controlli di legalità poiché la legge notarile disciplina l'obbligatorietà della presenza fisica dei contraenti dinanzi a un pubblico ufficiale. L'articolo 49 l.n. asserisce infatti che «L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni». L'utilizzo di tali mezzi aprirebbe però le porte ad una grande novità nel nostro ordinamento, vale a dire la possibilità di concludere atti telematici o a distanza, oggi non ancora ammessi dal legislatore. È possibile immaginare che i sottoscrittori di un atto non siano contemporaneamente dinanzi al notaio. Basti pensare a Tizio (residente a Milano) e Caio (residente a Padova) che desiderano sottoscrivere un atto pubblico senza doversi spostare dalla propria abitazione. Grazie all'utilizzo di strumenti online con connessione audiovisiva, il notaio può effettuare i dovuti controlli di legalità, senza che le parti si rechino fisicamente presso il suo studio, e successivamente perfezionare l'atto mediante apposizione delle firme digitali. Si tratterebbe di un grande passo verso la digitalizzazione del diritto societario, che necessiterebbe di un rafforzamento nei controlli di legalità. Basti pensare che il notaio, a causa della mancata

²² Direttiva (UE) 2019/1151, considerando n. 20

compresenza delle parti di fronte ad esso non può indagare la loro volontà alla sottoscrizione dell'atto.

Nel nostro sistema societario, basato essenzialmente sulla figura del notaio, eliminare completamente tale figura richiederebbe un grande sforzo da parte del legislatore, per assicurare il medesimo livello di certezza e di legalità degli atti. Tuttavia un passo verso questa direzione è già stato compiuto in riferimento all'atto elettronico di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l.

L'articolo 36 comma 1 *bis* indica infatti che entro 30 giorni dalla data dell'atto questo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, a ciò incaricato, che sostituisce quindi l'intervento del notaio. Per effetto di quanto disposto dall'art. 36 c.1 *bis* L. 133/08, dall' art. 31 c. 2 *quater* L. 340/00 e dall'art. 78 comma 1° del D. Lgs. 139/2005, detta competenza deve intendersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo in questione. Il legislatore non è stato in grado di giustificare adeguatamente il ricorso a tali professionisti. La professione del Dottore commercialista infatti non può essere parificata a quella del notaio: solo quest'ultimo, in qualità di pubblico ufficiale, dispone di poteri di autenticazione delle firme, nonché poteri di effettuare dei controlli sulla non contrarietà della volontà delle parti all'ordinamento giuridico e sull'assenza di titoli opponibili da parte di terzi controinteressati. Al commercialista non sono assegnati poteri-doveri di effettuare controlli di legalità sugli atti tuttavia su di esso gravano comunque degli obblighi. A norma della circolare n.5/IR del 18 Settembre 2008 emessa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dagli esperti contabili in materia di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata il commercialista «è tenuto ad effettuare una serie di controlli:

1. verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti, nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza;
2. verifica della titolarità, da parte del disponente, dei beni o dei diritti oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all'eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni;
3. controllo della non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico».²³

²³ Circolare n. 5/IR, Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Prime note operative, 18 settembre 2008

Il D. lgs. 231/2007²⁴ in materia di antiriciclaggio, all'articolo 16 indica però che tali controlli siano effettuati qualora si preveda una movimentazione di denaro pari o superiore a quindicimila euro o nel caso in cui abbia valore non determinato o indeterminabile. Nel caso in cui tali importi siano inferiori a suddetta cifra il Dottore commercialista non ha nessun obbligo di verificare l'identità dei soggetti possessori di firma. Un'ulteriore importante differenza tra il notaio e il commercialista è che mentre il primo, quale pubblico ufficiale, riceve l'incarico da parte dello Stato, il secondo riceve un mandato professionale dal cliente. Il Commercialista infatti, non avendo il divieto di autenticare atti nei quali le parti siano soggetti legati dal medesimo vincolo di parentela, affinità o coniugio, o abbiano altro interesse diretto o indiretto così come sancito dall'articolo 28 della Legge notarile n. 89 del 1913, è difficile pensare che possa svolgere la propria attività in modo imparziale.

Al contrario il notaio poiché legittimato dallo Stato, può svolgere la sua attività in modo imparziale e solo ad esso viene affidato il compito di autenticazione delle firme e degli atti.

Ambedue le classi, quella dei Dottori commercialisti da una parte, quella dei Notai dall'altra, dispongono inoltre di un'elevata conoscenza in materia societaria. Se si tenesse conto anche di ciò risulterebbe ancor più dubbioso il comportamento del legislatore nel non prendere in considerazioni gli avvocati, soggetti al pari dotati di preparazione in materia societaria.

«In un'epoca in cui la tecnologia rende ogni operazione sempre più rapida ed efficiente, ma altresì insidiosa e a rischio di frodi ed abusi di identità»²⁵ non sembra possibile né opportuno rinunciare all'intervento del notaio, il quale invece, in ragione del proprio ruolo di pubblico ufficiale, è in grado di scongiurare i pericoli connessi all'uso dei sistemi informatici, permettendo così di sfruttarne le potenzialità senza rinunciare alla sicurezza delle transazioni economiche e all'affidabilità dei registri pubblici²⁶.

²⁴ Decreto legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007, attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

²⁵ PICCOLI, *Il notariato: istituzione essenziale per il Paese*, in *Notariato*, 2008, p. 610

²⁶ SANDEI, C., *op. cit.*, p. 423

2.2 IL CASO DELLE START UP INNOVATIVE

Risale al 17 febbraio 2016 il Decreto con cui, dando attuazione all'art. 4, comma 10 bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33²⁷ (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova modalità per la costituzione di start up innovative in forma di società a responsabilità limitata. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata Circolare 3691/C del 1° luglio 2016²⁸, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d'avvio. A partire dal 22 giugno 2017, inoltre, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo Decreto direttoriale del 4 maggio 2017, le start up innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto.

È bene chiarire che una start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Essa possiede i seguenti requisiti:

- a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

²⁷ Legge n. 33 del 24 Marzo 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti pubblicata nella G.U. il 25 Marzo 2015, n. 70

²⁸ Circolare 3691/C del 1 Luglio 2016, relativa alla modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative a norma del comma 10 bis dell'art. 4 D.L. n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33

- Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del valore della produzione o dei costi sostenuti (si intende: il più alto tra questi due valori).
- Si deve possedere almeno una privativa industriale riguardante un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale o di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Le privative in questione devono riferirsi direttamente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
- Dipendenti e soci della società (a vario titolo, quindi, tutti i lavoratori della SRL) devono corrispondere alle seguenti richieste: il 33% (un terzo) della forza lavoro totale dell'impresa deve possedere un titolo di dottorato di ricerca (o in corso di svolgimento) presso un'università italiana o straniera; in alternativa è sufficiente un titolo di laurea accompagnato dallo svolgimento di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati da almeno 3 anni, all'estero o in Italia non conta. Se anche queste due ipotesi non fossero osservate, ci può essere un'ulteriore alternativa: i lavoratori della società devono essere in possesso di laurea magistrale (5 anni o 3+2) in % uguale o superiore al 66% (due terzi) della forza lavoro complessiva.

Già dal 2016 è quindi possibile costituire una start up innovativa in forma di s.r.l. totalmente tramite Internet sfruttando un modello uniforme digitale (adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico) per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto purché siano rispettati i requisiti che permettono a tali società di essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese destinata proprio alle start up innovative. Per mantenere lo status di s.r.l. innovativa è necessario che, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la società invii una Comunicazione di mantenimento dello status di startup innovativa alla Camera di Commercio compilando il documento di Dichiarazione del possesso dei requisiti previsti, pena la perdita dello status. L'iscrizione nella sezione speciale, che può essere effettuata grazie alla piattaforma online del registro delle imprese, ha una durata massima di 5 anni dalla data di costituzione.

Mediante l'utilizzo di tale processo, le parti incorrono in diverse agevolazioni. Le start up innovative sono infatti esonerate dal diritto annuale camerale nonché dai diritti e bolli sulle pratiche di deposito bilancio e su ogni comunicazione al Registro delle Imprese; inoltre è più semplice attuare contratti di lavoro subordinato e si può godere di differenti agevolazioni all'investimento. In particolare, dai calcoli elaborati da EconomyUp con l'aiuto di alcuni esperti, è emerso che, scegliendo di costituire una startup innovativa senza ricorrere al notaio,

uno startupper potrà risparmiare fino a 2000 euro se risiede al Nord e fino a 1600 euro se abita nel Sud Italia. Anche i tempi di creazione della società risultano essere ridotti: in media, una startup innovativa costituita online attende 33,4 giorni per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale, un tempo però ridottosi a solo 24,4 giorni per le società costituite nell'ultimo anno²⁹. Particolari alcuni casi di costituzione entro 24 ore (Pavia, Potenza, Verona e altre) ed entro una settimana (Padova, Bergamo)³⁰. Il successo di tale nuova modalità di costituzione viene confermato dai seguenti dati riportati in figura 1.

Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove startup Classifica per regione, luglio 2018-giugno 2019			
Regione	%	n. costituite online	
Sardegna	78,3%	18	
Basilicata	71,4%	15	
Veneto	46,7%	98	
Molise	44,0%	11	
Sicilia	42,1%	32	
Lombardia	40,8%	225	
Toscana	40,0%	32	
Marche	39,4%	26	
Abruzzo	37,9%	11	
Campania	34,5%	57	
Puglia	34,0%	35	
Trentino-Alto Adige	33,3%	21	
Liguria	32,5%	13	
Piemonte	28,4%	38	
Calabria	28,3%	17	
Friuli-Venezia Giulia	26,1%	12	
Umbria	25,0%	11	
Lazio	23,9%	59	
Emilia-Romagna	21,5%	43	
Valle d'Aosta	0,0%	0	
Italia	35,4%	773	

Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove startup Classifica per provincia, luglio 2018-giugno 2019 (almeno 10 startup costituite)			
#	Provincia	%	costituite online/ tot
1	Sassari	100,0%	10/10
2	Messina	80,0%	8/10
3	Potenza	75,0%	12/16
4	Lucca	72,7%	8/11
5	Pavia	69,2%	9/13
7	Brescia	61,4%	27/44
8	Bergamo	60,0%	27/45
11	Verona	56,5%	26/46
19	Treviso	46,7%	21/45
21	Padova	45,1%	23/51
33	Milano	33,7%	126/374
37	Trento	31,8%	14/44
44	Napoli	22,5%	16/71
46	Roma	21,2%	46/217
49	Torino	18,4%	14/76
51	Bologna	16,9%	11/65
52	Cosenza	16,7%	4/24
53	Pordenone	15,4%	2/13
54	Rimini	15,4%	6/39
55	Modena	7,4%	2/27
	Italia	35,4%	773/2.182

Figura 1. Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove start up, con classifica per regione e per provincia. Fonte: Ministero dello Sviluppo economico³¹

²⁹ La nuova modalità di costituzione delle startup innovative, 12° rapporto trimestrale

³⁰ Dati aggiornati al 30 Giugno 2019

³¹ Fonte: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/12-rapporto-nuova-modalita-costituzione-startup-Q2-2019-30_07_2019.pdf

Il tasso di adozione della nuova procedura online va crescendo: ben il 35,4% delle start up nate negli ultimi 12 mesi ha optato per tale modalità di costituzione. Si può notare però come ci siano forti disequaglianze a livello territoriale: alcune regioni come Sardegna e Basilicata presentano tassi di adozione superiori al 50%, mentre altre si attestano ben sotto la media arrivando anche a non avere nessuna costituzione effettuata online (Valle d'Aosta).

Tale procedimento presenta inoltre un carattere di disintermediazione poiché non è necessaria la presenza di un professionista incaricato di verificare l'identità dei sottoscrittori dell'atto. Questa è infatti assicurata mediante l'utilizzo della firma elettronica digitale. Da qui, come è stato detto in precedenza è nata un'accesa battaglia tra notai, capitanati dal Consiglio Nazionale del Notariato, sostenitori della tesi secondo cui un mancato controllo ex ante avrebbe paventato furti di identità e casi di infiltrazione mafiosa, e gli startupper dall'altra.

Va sottolineato che il processo di costituzione online avrebbe comunque bisogno della consulenza di un professionista, quale un notaio o un commercialista, in grado di consigliare e di guidare nel processo telematico. In mancanza di tale figura è possibile rivolgersi a siti che offrono un servizio di consulenza online per supportare la creazione della società quali Iubenda³² o la pagina web³³ della Camera di Commercio creata dal Governo. Disponibile anche l'ufficio AQI (Assistenza Qualificata Imprese) per l'orientamento all'avvio dell'impresa. Naturalmente chi lo desidera potrà continuare ad avvalersi del notaio per il procedimento cartaceo di costituzione della società. Una cosa però è certa: la sua presenza non è più indispensabile.

³² Fonte: <https://www.iubenda.com/it/>

³³ Fonte: <http://startup.registroimprese.it/isin/home>

CAPITOLO 3: L'EFFICACIA DELLA DIRETTIVA

La Direttiva 2019/1151 riguardante l'uso di strumenti e processi digitali per la costituzione di società e loro succursali interamente online può essere definita come un “nuovo” provvedimento per il nostro ordinamento giuridico. “Nuovo” poiché poche sono le novità e le soluzioni introdotte nel processo di digitalizzazione del diritto societario. Come è stato riportato precedentemente, in Italia già prima della pubblicazione di tale Direttiva europea si faceva ricorso al digitale per la redazione dell'atto pubblico elettronico e dell'atto elettronico di trasferimento di partecipazioni di s.r.l.; da Febbraio 2016 è possibile la costituzione interamente online di start up innovative, e, da Giugno 2017, sono possibili, attraverso il BRIS, comunicazioni tra i Registri italiani e altri Registri europei. L'Italia infatti, con Danimarca, Germania, Grecia, Croazia, Cipro, Polonia, Slovenia, Svezia, Norvegia, è stata tra i 10 Paesi collegati sin dall'inizio a tale sistema. Gli altri Paesi si sono connessi progressivamente.

Un passo avanti verso la digitalizzazione del diritto societario in Italia avverrà grazie all'utilizzo dello sportello unico digitale europeo. A partire dal 2020, i cittadini e le imprese che vogliono muoversi liberamente nel mercato unico, avranno a disposizione sul portale *Your Europe* un unico punto di accesso alle informazioni sulle regole vigenti a livello nazionale e europeo in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione. L'obiettivo è infatti quello di uniformare a livello europeo l'accesso ai servizi attraverso informazioni di qualità e canali di assistenza effettiva per tutti i cittadini dell'Unione.

Un ulteriore ammodernamento sembrerebbe potersi compiere grazie al riferimento compiuto dalla Direttiva sull'utilizzo di videoconferenze per effettuare controlli di legalità. Si potrebbe parlare di sviluppo di una piccola rivoluzione come conseguenza all'introduzione di tali strumenti, tuttavia va ricordato che essi già dal 2003 vengono utilizzati nel nostro ordinamento. Il legislatore ha permesso appunto di intervenire in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, di società di capitali, mediante mezzi di telecomunicazione quali video-conferenze o audio-conferenze. L'importante è che il mezzo utilizzato consenta al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati della votazione.

In ogni caso, già con queste prime forme di modernizzazione si può assistere a una riduzione dei costi e dei tempi di costituzione delle società così come si prefigge il considerando n.º 8 della Direttiva.

Con riferimento ai costi di costituzione, osservando la tabella sottostante, si può notare come in Italia sia nettamente più conveniente la costituzione di una s.r.l. innovativa rispetto a una s.r.l. ordinaria, sempre se si presentano i requisiti necessari, risparmiando tra i 2000 e i 2800 euro.

	SRL ORDINARIA (Costituita con atto notarile)	SRL INNOVATIVA (Costituita con procedura telematica)	SRL SEMPLIFICATA
CORRISPETTIVO PER ATTO NOTARILE	1500-2000 euro	No atto notarile	Assente, ma non è facile l'individuazione del notaio che svolga le pratiche
DIRITTI CAMERALI	Tra i 130 e i 150 euro	Assenti	Tra i 130 e i 150 euro
IMPOSTA DI REGISTRO	200 euro	200 euro	200 euro
SPESE PER BOLLI	Una marca da bollo del valore di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe	Assenti	Assenti
SPESE COMPLESSIVE	Da 2200 a oltre 3000 euro	200 euro a cui sommare i costi di generazione della firma digitale e PEC	Tra i 700 e i 750 euro

Figura 2. Confronto dei costi da sostenere per la costituzione di SRL (ordinaria e innovativa) e SRL semplificata. Fonte: www.iubenda.com ³⁴

Per quanto concerne le s.r.l. ordinarie il costo più significativo riguarda l'atto notarile. Il prezzo, che può variare indipendentemente dalla città in cui ha sede l'attività e, molte volte, anche dal notaio a cui ci si rivolge, oscilla tra i 1500-2000 euro, tuttavia talvolta può essere infatti inferiore a tale cifra. La s.r.l. semplificata invece si presta ad essere il tipo di società la cui costituzione è la più economica. Il problema è che oltre ad avere una struttura rigida, poiché si avvale di un

³⁴ Fonte: <https://www.iubenda.com/it/srl/help/3959-differenze-srl-semplificata-ordinaria-innovativa>

modello tipizzato, non risulta nemmeno semplice trovare un notaio disponibile allo svolgimento della procedura.

Va tenuto conto che ogni anno dovranno poi essere sostenuti altri costi, quali:

1. Rinnovo iscrizione alla C.C.I.A.A. di circa 200 euro;
2. Tassa per la vidimazione dei libri sociali pari a 309,87 euro;
3. Diritti per il deposito del bilancio pari a 127,60 euro;
4. IRES pari al 24% del reddito;
5. IRAP al 4% o 5%, in base alla Regione

Per quanto concerne invece le tempistiche, per la costituzione di s.r.l. ordinarie in un paio di settimane o al massimo un mese la società è costituita; nel caso di start up innovative, come si è visto in precedenza, i tempi di attesa sono circa di 24,4 giorni per le società costituite nell'anno in corso, con diversi casi di start up costituite entro le 24 ore o ancora in meno di una giornata. Risulta quindi evidente come la digitalizzazione stia portando i primi risultati non solo in termini economici, ma anche in termini di tempistiche. Tuttavia, risulta ancora molto il lavoro da effettuare prima di rendere possibile la costituzione di ogni società entro 5 o 10 giorni come previsto dalla Direttiva 2019/1151.

Va ribadito che lo scopo della Direttiva esaminata è anche quello di creare un mercato interno unico e competitivo in cui sia più semplice realizzare la libertà di impresa. Osservando la modalità di costituzione delle imprese dell'Unione europea indicate nell'allegato II bis della Direttiva, non si può intendere che il provvedimento del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea stia portando verso l'armonizzazione delle procedure nei 28 Paesi UE. Per quanto concerne la registrazione delle società, alcuni Stati membri consentono l'intero svolgimento della procedura online (così detta "end-to-end") attraverso delle piattaforme dedicate, senza che sia richiesto l'intervento di intermediari; altri Stati non ammettono invece una procedura diretta online poiché l'intervento del notaio o di altro professionista è ancora parte essenziale del processo. Con riguardo la trasmissione dei documenti, anche in questo caso la procedura differisce da Stato a Stato: nonostante le imprese, attraverso strumenti digitali, siano in grado di inviare da sé la documentazione alla Camera di commercio, di fatto in alcuni Paesi tale compito viene affidato al notaio. Tra i Paesi all'avanguardia nella digitalizzazione del diritto societario troviamo Estonia, Portogallo, Danimarca, Regno Unito, Polonia; tra coloro che invece faticano ad adeguarsi all'era digitale troviamo Italia, Francia, Germania, Ungheria, Bulgaria, Olanda, ecc.

Come si può vedere dalla figura sottostante, anche la differenza dei costi da sostenere per la costituzione di una società fanno rilevare delle importanti differenze tra gli Stati membri dell'Unione europea. La tabella mostra le spese legate alla procedura di costituzione, sia online che cartacea, delle società, indicando i costi massimi e quelli minimi che possono essere raggiunti. I costi calcolati comprendono tutte le tasse che le imprese devono sostenere per completare la procedura di costituzione, e, ove previsto i costi per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, per l'atto notarile e per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato. Per due Stati membri, quali Germania e Ungheria, il costo della registrazione online è "not applicable" (N/A), ovvero non disponibile, poiché in questa procedura digitale è richiesta comunque la presenza di un intermediario; al contrario, per la Grecia non sono invece più disponibili procedure cartacee.

Come si può vedere dalla tabella sottostante, in quasi tutti i Paesi considerati il costo di costituzione online è minore o uguale di quello nel caso di costituzione cartacea delle società, ad eccezione di Belgio e Cipro che presentano dei costi medi superiori. Grazie alla digitalizzazione del diritto societario si stima un possibile risparmio per l'UE tra 42 e 84 milioni di euro all'anno, tenendo presente che le società dei 14 Paesi considerati dallo studio di Everis costituiscono solo il 70% delle imprese totali dell'Unione.

COUNTRY	ONLINE		PAPER-BASED		ONLINE	PAPER-BASED
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	AVERAGE	
Belgium	€ 2,031.91	€ 2,114.41	€2,255.97	€ 2,338.47	€ 2,073.16	€ 2,297.22
Cyprus	€ 415.00	€ 515.00	€ 395.00	€ 495.00	€ 465.00	€ 445.00
Czech Republic	€ 185.02	€ 185.02	€ 478,29	€ 667.25	€ 185.02	€ 572.77
Denmark	€ 90.06	€ 90.06	€ 90.06	€ 90.06	€ 90.06	€ 90.06
Estonia	€ 390.75	€ 390.75	€ 390.75	€ 390.75	€ 390.75	€ 390.75
Finland	€ 415.00	€ 415.00	€ 480.00	€ 480.00	€ 415.00	€ 480.00
France	€ 46.99	€ 206.20	€ 46.99	€ 206.20	€ 126.60	€ 126.60
Germany	N/A	N/A	€ 255.00	€ 820.00	-	€ 537.50

Greece	€ 10.00	€ 70.00	N/A	N/A	€ 40.00	-
Hungary	N/A	N/A	€ 176.89	€ 337.70	-	€ 257.20
Poland	€ 23.08	€ 23.08	€ 369.25	€ 8,255.89	€ 23.08	€ 4,312.57
Portugal	€ 220.00	€ 360.00	€ 360.00	€ 360.00	€ 290.00	€ 360.00
Spain	€ 133.52	€ 133.52	€ 203.52	€ 253.52	€ 133.52	€ 228.52
UK	€ 64.69	€ 88.07	€ 139.77	€ 209.91	€ 76.38	€ 174.84

Figura 3. Costi per la costituzione di una società in forma cartacea e digitale in alcuni Paesi dell'Unione europea. Dati basati sullo studio della digitalizzazione nel diritto societario, Everis, 2017³⁵

Per attenuare tali diversità di natura tecnica tra i vari Stati la Direttiva 2019/1151 all'articolo 3, asserisce che la Commissione sta valutando «La fattibilità per gli Stati membri di fornire modelli per tutti i tipi di società di capitali e la necessità e la fattibilità di fornire un modello armonizzato in tutta l'Unione europea che tutti gli Stati membri devono utilizzare per tutti i tipi di società di cui all'allegato II bis»³⁶. In tal modo tutte le società, grazie al modello UE, verrebbero costituite nella stessa maniera rendendo più celere e trasparente il processo e raggiungendo l'armonizzazione delle procedure nei 28 Paesi dell'Unione europea.

³⁵ Fonte: Impact assesment, accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (UE) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law, 25 Aprile 2018

³⁶ Direttiva (UE) 2019/1151, Art.3, comma 2°, lettera b

CONCLUSIONE

L'inarrestabile globalizzazione delle dinamiche economiche e le costanti incertezze legate alla crisi mondiale richiedono agli ordinamenti nazionali, che intendono mantenersi competitivi, un elevato tasso di dinamismo e di adattabilità alle esigenze di un mercato sempre più volatile ed imponderabile. Il diritto societario è chiamato a rispondere tempestivamente non solo mediante la tipica predisposizione di strumenti adeguati, ma anche attraverso il ripensamento di regole e istituti sino ad ora ritenuti essenziali nell'ambito del sistema delle società che, tuttavia, non hanno visto alcun ammodernamento. In questo quadro, la proposta della Commissione riguardante l'uso di strumenti e processi digitali per la costituzione di società e l'iscrizione delle succursali in altri Paesi europei segna un grande passo avanti verso un'era più digitale, efficiente e affidabile rispetto a quella della fallita proposta SUP.

La Direttiva europea 2019/1151 dedica molti dei suoi punti a varie fasi di vita dell'impresa. Caratterizzata da un testo molto ampio essa si occupa infatti di costituzione, registrazione, iscrizione online della società, pubblicazione delle informazioni della stessa, e dell'apertura di una succursale, non riuscendo così a fornire una disciplina esaustiva per ciascuno dei suddetti aspetti. Come emerge dall'elaborato, molti sono i dubbi e le perplessità suscitati. Nonostante la Direttiva miri allo snellimento delle procedure burocratiche fornendo gli strumenti digitali per effettuare la costituzione online delle società, in Italia, la figura del notaio rimane predominante, soprattutto a causa della tradizione legale intrinseca del nostro Paese. Tuttavia a tale pubblico ufficiale si può fare a meno nel caso di costituzione di start up innovative, e nel caso di atto pubblico elettronico e atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. La disciplina appare contrastante e diviene ancor più incerta se si considera la scelta del legislatore di aprirsi verso altri professionisti quali i dottori commercialisti, escludendo però dal campo decisionale altre categorie, come quella degli avvocati. Risultati positivi si possono rilevare solo sul piano economico e in termini di giorni relativi alla costituzione della società: il numero delle start up innovative è in continuo aumento, i costi di apertura online sono vantaggiosi e in pochi giorni o addirittura meno di 24 ore la società viene a esistere.

Inoltre, poiché la Direttiva ha introdotto pratiche già utilizzate nel nostro Paese, può essere considerata come un provvedimento solo parzialmente innovativo, che richiede di essere rivalutato e approfondito dal legislatore per fornire maggiore chiarezza e certezza sulle regole di applicazione della disciplina.

Dando uno sguardo d'insieme sull'Unione europea il mercato unico e digitale risulta essere ancora distante dalla sua piena e completa realizzazione. Le differenze sull'uso o meno di strumenti e processi digitali tra i 28 Paesi dell'area economica sono ancora molte ed evidenziano come la Direttiva ad oggi non sia stata in grado di armonizzare il diritto societario così come si era prefissata di fare. Certamente altri cambiamenti potranno avvenire prima dello scadere del termine di recepimento datato al 1° Agosto 2021, (o in casi particolari al 1° Agosto 2023), ma per il raggiungimento del mercato unico e digitale risultano ancora molti i lavori da effettuare.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BOCCIA, C., CONTESSA, C., DE GIOVANNI, E., 2018, *Codice dell'amministrazione digitale*, Piacenza, La Tribuna.

BIONE, M., GUIDOTTI, R., PEDERZINI, E., a cura di., *La nuova società a responsabilità limitata*, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, [Online], vol. 65(2017), Disponibile su <https://legacyshop.wki.it/documenti/bione_guidotti_pederzini.pdf> [Data di accesso 22/08/2019].

CIAN, M., a cura di., 2016, *Manuale di diritto commerciale*, II Edizione, Torino, G. Giappichelli Editore.

CALENDA, C. *Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione e l'impatto delle policy a sostegno di startup e PMI innovative* [online], Edizione 2017, Disponibile su <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/startup_relazione_annuale_al_2017.pdf> [Data di accesso 07/09/2019].

CHIBBARO, S., 2015, *I notai: la firma digitale non è un'alternativa al nostro lavoro*, EconomyUp [online], 16 Aprile, Disponibile su <<https://www.economyup.it/innovazione/i-notai-la-firma-digitale-non-e-un-alternativa-al-nostro-lavoro/>> [Data di accesso 24/08/2019].

FACCONTI, J., 2019, *Aprire una SRL Online da casa e senza Notaio*, Finaria [online], 17 Maggio, Disponibile su <<https://www.finaria.it/lavoro/aprire-srl-online/>> [Data di accesso 29/08/2019]

IZZO, F., a cura di., 2019, *Codice civile. Leggi complementari*, XLV Edizione, Napoli, Edizioni giuridiche Simone.

KINDLER, P., JOBST, S., 2019, *Die Online-Gründung nach dem Company Law Package – Chancen und Risiken bei der Umsetzung ins deutsche Recht*, Der Betrieb, 15 Luglio, 27-28, 1550-1555.

MACCARONE, E., 2008, *I "Postini" e la certezza del sistema*, InterLex Diritto Tecnologia Informazione [Online], Disponibile su <<http://www.interlex.it/docdigit/maccaro13.htm>> [Data di accesso 22/08/2019].

MACCARONE, E., PETRELLI, G., 2008, *La cessione di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, Argomenti Società [Online], Notariato n.5, Disponibile su <<http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000322/Petrelli-Maccarone%20-%20Le%20cessioni%20di%20quote%20dopo%20la%20legge%20n.%20133%20del%202008.pdf>> [Data di accesso 22/08/2019].

MERCADANTE, F., 2018, *Il boom delle s.r.l. ha il fiato corto: in Italia urge una scuola di impresa*, Il sole 24 ore [online], 24 Agosto, Disponibile su <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/08/24/boom-srl-scuola-impresa/?refresh_ce=1> [Data di accesso 08/09/2019].

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 2016, *Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative* [online], 2 Maggio, Disponibile su <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda_di_sintesi_policy_startup_innovative_02_05_2016.pdf> [Data di accesso 07/09/2019].

MOESLEIN, F., 2019, *Back to the digital future? On the EU company law package's approach to digitalization*, European company law journal, Febbraio, Vol. 16(2019), 4-5.

NASTRI, M., s.d., *La conservazione del documento informatico*, I quaderni della fondazione nazionale del notariato [online], Disponibile su <<http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=31/3104&mn=3>> [Data di accesso 02/09/2019].

RICCIARDI, D., s.d., *L'atto pubblico in forma elettronica*, Diritto & Diritti [online], Disponibile su <<https://www.diritto.it/articoli/informatica/ricciardi.html>> [Data di accesso 06/10/2019].

OMLOR, S., 2019, *Digitalization and EU company law: innovation and tradition in tandem*, European company law journal, Febbraio, Vol. 16(2019), 6-12.

PICCOLI, M., 2008, Il notariato: istituzione essenziale per il Paese, in *Notariato*, p. 610.

SANDEI, C., *L'atto pubblico elettronico*, Le nuove leggi civili commentate, a cura di CIAN, G., MAFFEI ALBERTI, e A., SCHLESINGER, P., N.2 Marzo-Aprile, 34, 2011, pp. 459-482

SANDEI, C., *L'atto informatico di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l.: addio certezza*,
Le nuove leggi civili commentate, a cura di CIAN, G., MAFFEI ALBERTI, e A.,
SCHLESINGER, P., N.2 Marzo-Aprile, 32, 2009, pp. 401-423.

UNIONCAMERE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, INFOCAMERE, *La nuova modalità di costituzione delle startup innovative*, 11° rapporto trimestrale – dati al 31 Marzo 2019 [Online], Disponibile su < https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/11-rapporto-nuova-modalita-costituzione-startup-Q1-2019-15_05_2019-def.pdf > [Data di accesso 07/09/2019].

UNIONCAMERE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, INFOCAMERE, *La nuova modalità di costituzione delle startup innovative*, 12° rapporto trimestrale – dati al 30 Giugno 2019 [Online], Disponibile su
<https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/12-rapporto-nuova-modalita-costituzione-startup-Q2-2019-30_07_2019.pdf> [Data di accesso 25/08/2019].

<http://startup.registroimprese.it/isin/home> [Data di accesso 19/08/2019].

<https://www.istat.it> [Data di accesso 13/08/2019].

<https://www.iubenda.com/it/> [Data di accesso 27/08/2019].

<https://www.lexdo.it> [Data di accesso 27/08/2019].

<https://www.notariato.it/it/linformatizzazione-del-notariato> [Data di accesso 03/09/2019].

<https://www.notartel.it/opencms/notartel/contenuti/servizi/identita-digitale/strumentum.html>
[Data di accesso 30/08/2019].

FONTI LEGISLATIVE ITALIANE E DELL'UE

Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea del 26 ottobre 2012, consultabile sul sito
www.eur-lex.europa.eu.

Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3691/C, del 1 Luglio 2016, consultabile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, relativa a il trasferimento di partecipazioni di s.r.l. Prime note operative, consultabile sul sito www.fondazionenazionalecommercialisti.it.

Circolare n. 3691/C del 1 Luglio 2016, relativa alla modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative consultabile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020, accelerare la trasformazione della pubblica amministrazione, Bruxelles, 19 Aprile 2016, COM(2016) 170 final, consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

Decreto Direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 1 Luglio 2016, consultabile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

Decreto legge n. 112 del 25 Giugno 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con Legge 6 Agosto 2008, n. 133, consultabile sul sito www.camera.it.

Decreto legge n. 1 del 24 Gennaio 2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture, la competitività”, sostituito dalla Legge di conversione 24 Marzo 2012, n. 27, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Decreto legge n. 179 del 18 Ottobre 2012, relativo a ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24 Febbraio 2005, n.34, pubblicato nella G.U. il 19 Luglio 2005, n. 166, Consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Decreto legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007, attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Decreto legislativo n.110 del 2 Luglio 2010, relativo a disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'art. 65 L. 18 Giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Decreto ministeriale, 17 Febbraio 2016, relativo alle modalità di redazione di atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative, in G.U. n.56 dell'8 Marzo 2016, corretto dal decreto ministeriale 7 Luglio 2016, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Direttiva (CE) 2002/58 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

Direttiva (CE) 2009/101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie, che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Giugno 2019, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

Impact Assessment, SWD(2018) 141 final, Bruxelles, 24 Aprile 2018, Consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

Legge n. 89 del 16 febbraio 1913, sull'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, consultabile sul sito www.notariato.it.

Legge n. 340 del 24 Novembre 2000, "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999" corredato delle relative note, testo ripubblicato, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Legge n. 133 del 6 Agosto 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Legge n. 33 del 24 Marzo 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti pubblica, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Ministerial Declaration on eGovernment, the Tallinn Declaration, 2017, consultabile sul sito www.ec.europa.eu.

Proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, del 25 Aprile 2018, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali, consultabile sul sito www.ec.europa.eu.

Raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione europea, dell'8 Giugno 2015 relativa a un programma di reinsediamento europeo, consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione dell'8 Giugno 2015 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento e del Consiglio, Consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 Ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

RINGRAZIAMENTI

Il primo ringraziamento va alla Prof.ssa Claudia Sandei che mi ha dato la possibilità di scrivere questa tesi e mi ha guidata nella stesura dell'elaborato.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, soprattutto a mio padre e mia madre per avermi supportata - e sopportata - durante questo percorso: è grazie al loro incoraggiamento se oggi sono riuscita a raggiungere questo traguardo.

Da ultimo, ma non per importanza, devo ringraziare il mio ragazzo per aver sempre creduto in me, e i miei "compagni di viaggio" che hanno trascorso con me questi tre anni.